

## LA GESTIONE BUROCRATICA DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DELLA MOVIDA; LE LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO DEL COMUNE DI MILANO E LA LORO APPLICABILITÀ NEGLI ALTRI COMUNI LOMBARDI

Laura Mongiu (1), Silvia Quatrini (2)

1) Studio Mongiu, Rozzano (MI), laura.mongiu@gmail.com  
2) Alter Eco sas, Pavia (PV), altereco@alterecosas.it

### SOMMARIO

La DD del Comune di Milano n. 138/16 richiede ai pubblici esercizi di allegare la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai soli fini dell’ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dall’inquinamento acustico”. La DD del Comune di Milano n. 206/16 va a completare. Si mostrano esempi di applicazione, anche ai fini di condividere un modello di azione comune, magari lombardo, per affrontare le complicate questioni dell’impatto acustico legate alla “movida” cittadina.

### 1. Presentazione del contesto delle regole

La L. 447/95 è applicata in Lombardia dalla L.R 10 agosto 2001 n. 13, che a sua volta ha prodotto la DGR 8 marzo 2002, n. VIII/8313, modificata dalla DGR X/1217 del 10 gennaio 2014, quest’ultima prodotta per le schematizzazioni (e semplificazioni) per i pubblici esercizi (PE).

Le semplificazioni della VPIA (Valutazione Previsionale di Impatto Acustico) sono inquadrare anche a partire dal Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 (cosiddetto “decreto semplificazioni”).

Il Comune di Milano ha prodotto una procedura per la gestione dell’impatto acustico dei PE utilizzando due determini, pubblicate sul sito istituzionale “fareimpresa” [5].

La valutazione di impatto acustico per queste attività è molto complessa, anche perché non coinvolge esclusivamente questioni tecniche; si è infatti alla ricerca di un equilibrio per mediare il conflitto tra l’esigenza della quiete e il desiderio di socialità pubblica.

#### 1.1 DGR X/1217 e DPR 227/2011

Si parte dal cosiddetto “decreto semplificazioni”, che, se da una parte offre strumenti per eseguire un “cut off” della problematica, dall’altra parte apre dubbi, in quanto la possibilità di autocertificare spesso deve essere supportata dal parere del Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCA), per evitare il rischio di dichiarare il falso.

Le attività esentate dalla presentazione della VPIA sono le piccole imprese se elencate in Allegato B, e al punto 3 sono citate le “attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)”, fatta eccezione per chi utilizza impianti di diffusione sonora (art. 4 comma 1); in questo ultimo caso si può eventualmente autocertificare di rispettare i limiti, se si ritiene che ciò sia possibile.

La DGR X/1217 va a affrontare esplicitamente questa questione, impostando dei limiti di esercizio che consentono automaticamente di giustificare la VPIA, e cioè è possibile produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se:

##### Caso 1

- Apertura dopo le 6:00.
- Chiusura non oltre le 22:00.
- Non viene effettuato DJ Set.
- Non viene effettuata musica Live.
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

##### Caso 2

- Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale
- Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
- Non viene effettuato DJ Set.
- Non viene effettuata musica Live.
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

##### Caso 3

- Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
- Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- Non viene effettuato DJ Set.
- Non viene effettuata musica Live.
- Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
- Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

Il “caso 1” non presenta particolari dubbi.

Il “caso 2” contiene l’importante riferimento alle connessioni strutturali con edifici a destinazione d’uso residenziale.

Il “caso 3” riporta un limite di capienza e durata oraria del plateatico e definisce quando si possono giustificare gli impianti di diffusione sonora interni e i sistemi CDZ.

Non sono citati gli impianti di aspirazione delle cucine e i camini dei forni a legna, cioè in presenza di questi elementi non è il caso di “autocertificare”.

#### 1.2 DD 138/2016

Operando nel comune di Milano e dovendosi occupare dell’impatto sonoro di un PE, è prevista la redazione di una documentazione di autocertificazione, supportata dalla dichiarazione di un *set* ben preciso di dati, per cui sono previsti tre casi (Allegato 2a):

- il caso A e il caso B non necessitano di VPIA
- il caso C necessita di VPIA firmata da TCA

Il caso A è la dichiarazione per cui nel locale non si fa in nessun modo attività musicale; non si citano altre problematiche (impianti CDZ, cappe, plateatico).

Il caso B1 corrisponde al caso 1 della DGR X/1217, ma più lasco (si può diffondere musica all’esterno; si può danzare).

Come per B1 accade nel caso B2.

Il caso B3 è simile al caso 3 della DGR X/1217, ma con maggiori specificazioni su impianti CDZ e plateatico (rimane il riferimento alle “12 persone”).

L’Allegato 2b specifica la procedura per le comunicazioni delle variazioni delle condizioni di esercizio, con regole dettagliate sui casi di subentro senza modifiche in occupazione di suolo pubblico.

### 1.3 DD 206/2016

Nella determina 206/16 si specifica che:

- il caso B3 non può essere dichiarato senza dati documentali (schede tecniche e certificazioni, e in generale dimostrazioni di veridicità dei dati; in caso contrario, gli uffici competenti impongono di presentare una VPIA entro 30 gg, in assenza della quale scatta il sequestro dell'impianto).

- Nel caso C, il Settore Commercio esegue controlli e quindi inoltra la VPIA ad ARPA.

### 2. Quando e come è coinvolta ARPA?

In sede di inoltro telematico della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), il PE allega la dichiarazione secondo la DD 138/2016, e questa viene controllata in termini generali dal Settore Commercio comunale; se il controllo formale è positivo, il tutto viene trasmesso ad ARPA (tale coinvolgimento dovrebbe produrre una fattura al PE, come da tariffario ARPA).

Al punto 3 del Paragrafo 4 della DD 138/2016 si specifica che ARPA, qualora rilevi che lo stato dichiarato come "C" sia in realtà assimilabile ad uno dei casi "B", ne informi il PE che dovrà mantenere di conseguenza le condizioni di esercizio.

ARPA può esprimere un parere positivo, negativo o condizionato; nel caso di parere condizionato, il Comune darà di conseguenza le prescrizioni.

ARPA esprime il proprio parere con richieste eventuali di integrazioni da trasmetterle direttamente entro un tempo specificato, pena l'archiviazione del procedimento; a consegna di integrazioni non soddisfacenti, il provvedimento viene generalmente archiviato.

Nonostante il parere di ARPA favorevole, il Comune potrebbe in ogni caso imporre delle limitazioni di orario per l'utilizzo del plateatico, in base al proprio giudizio.

### 3. Esempi a complessità crescente

Si riportano alcuni esempi dei possibili scenari previsti dalla DD n.138/2016.

#### 3.1 Tipo B.1

Bar-tavola fredda: l'attività principale riguarda le prime colazione e il pranzo, non è presente una cucina perché vengono serviti cibi che necessitano di una minima manipolazione, chiusura entro le 22:00 (generalmente entro le ore 20:00).

#### 3.2 Tipo B.2

Un bar inserito in un edificio che ospita altre attività commerciali/uffici, situato a più di 50 m dalle residenze, viene diffusa musica registrata, è presente un'unità CDZ.

#### 3.3 Tipo B.3

Pub con orario diurno e notturno, *dehors* con max. 12 posti, impianto di diffusione sonora con potenza complessiva inferiore a 50 W e un'unica unità CDZ con pressione sonora a 1 m non superiore a 50 W (entrambi devono essere dotati di scheda tecnica/certificazione del produttore dove verificare la veridicità).

#### 3.4 Tipo C - esempio 1

Ristorante operativo in orario diurno e notturno, posto al piano terra di un edificio residenziale, diffusione di musica di sottofondo a mezzo di un impianto con potenza complessiva superiore a 50 W, presenza di un'unica UTA con pressione sonora a 1 m inferiore a 50 dB.

#### 3.5 Tipo C - esempio 2

Ristorante con orario diurno e notturno, posto al piano terra di un edificio residenziale, diffusione di musica di sottofondo a mezzo di un impianto con potenza complessiva superiore a 50

W, presenza di più UTA, *dehors* con capienza superiore a 12 persone, organizzazione di serate con musica dal vivo/karaoke.

### 4. Applicabilità del sistema nel contesto lombardo

Le problematiche della "movida" sono comuni a tutti i centri abitati, anche se con varie differenze legate al contesto (ad esempio, in una città universitaria come Pavia o in molti quartieri tipici di Milano i locali sono rivolti soprattutto ai giovani per una socialità "in piedi" e stazionamento sia all'esterno sia all'interno del PE; in altri contesti, ad esempio nel centro storico di centri urbani minori, il PE è rivolto ad una fascia di età più ampia, e predilige l'attività ludica interna quale ad esempio la visione di eventi sportivi).

Il contesto lombardo condivide l'impianto normativo della legge regionale e delle DGR di attuazione; molti comuni lombardi hanno inserito nella procedura SCIA il modulo di autocertificazione basato esclusivamente sulle definizioni della DGR X/1217 del 2014 (par. 1.1 – casi 1, 2, 3), ma le DD milanesi dettagliano in maniera molto più precisa, consentendo di giustificare / autocertificare in maniera più autotutelante per il redattore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che, come è noto, comporta conseguenze di tipo penale in caso di falso.

### 5. Criticità che l'impianto di regole non affronta

ARPA di Milano richiede che i rilievi di rumore, anche in sede di VPIA (ad esempio per la caratterizzazione del "bianco") siano effettuati all'interno del ricevente. Tuttavia, l'ingresso in proprietà privata è quasi sempre negato, con necessità da parte del TCA di dimostrare di avere (almeno) provato (raccomandate AR e simili).

L'affermazione netta di "assenza di collegamento strutturale" è quasi sempre impossibile in caso di presenza di trasmissione del rumore per via solida, perché le connessioni strutturali potrebbero essere occulte (ad esempio attraverso le fondazioni dei singoli edifici); il caso B2 deve essere quindi affermato con prudenza, o magari con l'ausilio del parere di un ingegnere strutturista.

In caso di PE esistenti con *dehors* capienti e problematici, fino a che non si presenta una contesa acustica ufficiale (esposto di cittadini) o una esigenza di rinnovo di autorizzazioni, effettivamente potrebbe sussistere una certa inerzia ad adeguarsi alle nuove regole, con conseguente disomogeneità di comportamento (più severo nel caso di PE nuovo; più lasco nel caso di PE esistente); tale disomogeneità tenderebbe a diminuire con il tempo.

### 6. Bibliografia

- [1] L 447/1995, *Legge quadro sull'inquinamento acustico*
- [2] LR Lombardia n. 13/2001, *Norme in materia di inquinamento acustico*
- [3] DPR 227/2011, *Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*
- [4] DGR Lombardia 8/3/02, n. VIII/8313, come modificata dalla DGR Lombardia X/1217 del 10/1/14, *Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di giunta regionale 8 marzo 2002, n. VIII/8313.*
- [5] FareImpresa, Comune di Milano (sito istituzionale), [https://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com\\_content&view=article&id=356:nuove-procedure-adempimenti-impatto-acustico-pubblici-esercizi&catid=63:in-primo-piano&Itemid=283](https://fareimpresa.comune.milano.it/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=356:nuove-procedure-adempimenti-impatto-acustico-pubblici-esercizi&catid=63:in-primo-piano&Itemid=283)
- [6] Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 138 del 10/06/16, *Linee di indirizzo relative alle procedure in materia di tutela dell'inquinamento acustico per attività di somministrazione di alimenti e bevande.*
- [7] Determina Dirigenziale del Comune di Milano n. 206 del 5/9/16, *Linee di indirizzo nella trattazione delle pratiche relative all'impatto acustico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.*